

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 1949

(19^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PALLASTRELLI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

Disegno di legge d'iniziativa del deputato Bonomi: «Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo» (N. 300) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 116, 117, 118
BRASCHI, <i>relatore</i>	116, 117
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste</i>	117
TARTUFOLI	117
GRIECO	117
SPEZZANO	117
LANZETTA	118

(Discussione e approvazione)

« Abrogazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, circa l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcoliche e della dulcina per usi farmaceutici » (N. 378):

PRESIDENTE	114, 115, 116
SPEZZANO, <i>relatore</i>	114, 116
GRIECO	114

CARELLI	Pag. 115
BRASCHI	115, 116
TARTUFOLI	115
LANZETTA	115
CONTI	115
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste</i>	116

(Seguito della discussione e approvazione)

« Norme aggiuntive al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina » (N. 328-Urgenza):

PRESIDENTE	113, 114
MEDICI	114

La riunione ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Allegato, Braschi, Carbonari, Carelli, Conti, Fantuzzi, Farioli, Giacometti, Grieco, Lanzara, Lanzetta, Medici, Menghi, Milillo, Pallastrelli, Piemonte, Ristori, Salomone, Spezzano e Tartufoli.

Interviene l'onorevole Colombo, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.

LANZETTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Piemonte, Salomone e Carelli: « Norme aggiuntive al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina » (N. 328-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge

di iniziativa dei senatori Piemonte, Salomone e Carelli: « Norme aggiuntive al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina ».

Faccio presente che nelle riunioni precedenti tutti gli articoli di questo disegno di legge sono stati approvati e che nell'ultima riunione il senatore Medici ha proposto di aggiungere un articolo 6 così concepito: « L'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 111, è prorogato fino al 24 febbraio 1951 ». Domando al senatore Medici se egli intende insistere nella sua proposta.

MEDICI. Non insisto sull'articolo aggiuntivo da me proposto, per una serie di ragioni che sarebbe troppo lungo esporre; principalmente, però, per il desiderio che questo disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Piemonte, Salomone e Carelli, possa entrare in vigore il più rapidamente che sia possibile in occasione della applicazione delle legge sull'utilizzazione dei fondi E.R.P. per l'incremento dello sviluppo agricolo.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Medici non insiste nella sua proposta e poichè tutti gli articoli del disegno di legge sono stati già approvati, metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Abrogazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, circa l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione dei prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcoliche e della dulcina per usi farmaceutici » (N. 378).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Abrogazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, circa l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione dei prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcoliche e della dulcina per usi farmaceutici ».

Prego il relatore, senatore Spezzano, di riferire su questo disegno di legge.

SPEZZANO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame merita incondizionata la nostra approvazione. Com'è noto, il decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, fu determinato dalla scarsità di zucchero allora esistente. Da qualche mese a questa parte, però, l'approvvigionamento dello zucchero è tornato ad essere normale, e quindi è sufficiente ai bisogni dell'industria. Il decreto legislativo anzidetto, così, non ha più ragione di essere, e pertanto, se ne propone l'abrogazione, i cui benefici sono ovvi. Basti ricordare che la dulcina, qualora se ne prolunghi l'uso, presenta un certo grado di tossicità.

È anche da ritenersi giusta la disposizione dell'articolo 2, con cui si autorizza l'uso delle eventuali scorte di saccarina, già assegnate alle ditte fabbricanti prodotti dolciari, fino a totale esaurimento e, comunque, non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Se dovessimo aggiungere una sola considerazione sarebbe quella relativa al ritardo, con cui è stato proposto l'attuale disegno di legge, cosa che poteva benissimo essere fatta sin da cinque o sei mesi. Mi pare anche che sia un po' troppo lungo il periodo di tempo di tre mesi, concesso per il consumo della saccarina già assegnata. Comunque, per evitare ritardi nell'entrata in vigore del presente disegno di legge, a noi conviene approvarlo, così come esso ci è stato proposto.

GRIECO. Il collega Spezzano ha affermato che l'uso prolungato della dulcina potrebbe provocare intossicazioni. A tale proposito c'è da osservare che o è vero quanto ha affermato il senatore Spezzano, e allora dovrebbe essere data un'altra destinazione alle riserve di dulcina, o ciò non è vero, ed allora non si dovrebbe parlare di intossicazione.

SPEZZANO, *relatore*. Le riserve in realtà più che di dulcina sono di saccarina.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli:

Art. 1.

Il decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, contenente disposizioni sull'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

19ª RIUNIONE (12 maggio 1949)

prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcoliche in sostituzione parziale o totale dello zucchero, nonchè della dulcina per usi farmaceutici, è abrogato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La saccarina che, alla data di entrata in vigore della presente legge risulta assegnata alle Ditte fabbricanti di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcoliche, potrà essere impiegata nella preparazione di detti prodotti fino a totale esaurimento e comunque non oltre il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CARELLI. Per meglio garantire la salute pubblica e considerate anche le caratteristiche negative che generalmente ha la saccarina nella dolcificazione dei prodotti, propongo di ridurre a un mese il termine di tre mesi previsto nell'articolo in discussione.

BRASCHI. Mi associo alla proposta del senatore Carelli. Vorrei domandare, però, se non fosse il caso di fissare all'uopo anche una sanzione. Se noi diciamo che non si può più impiegare la saccarina oltre il mese che vorremo stabilire, c'è una sanzione, già prevista dalla legislazione, per chi contravvenga a tale norma, oppure dobbiamo stabilirla noi adesso?

PRESIDENTE. Vi sono le sanzioni riguardanti la materia dei commestibili.

TARTUFOLI. Io penso che se le attività delle ditte, di cui all'articolo in esame, fossero esercitate di frodo, o comunque contravvenendo agli interessi del Paese, sarebbe senz'altro giustificabile il termine restrittivo proposto dal senatore Carelli. Siccome, però, le attività anzidette sono esercitate per indispensabili esigenze della popolazione, mi pare che ridurre ad un mese il termine consentito per l'utilizzazione della saccarina, possa mettere in imbarazzo tutta la produzione. Ciò considerato, mi sembra che non sia opportuno ridurre ad un mese il termine di tre mesi previsto nell'articolo 2.

CARELLI. Mi preoccupo di una cosa che a mio avviso ha una notevole importanza. Se si lascia invariato il termine di tre mesi, sarà ancora acconsentito di preparare i gelati con la saccarina nel mese di agosto, cioè nel pieno del periodo estivo, quando la produzione dei gelati è al massimo: e non si dimentichi che sono proprio i bambini che nell'estate consumano più gelati. Noi abbiamo il dovere di tutelare la salute dei nostri bambini.

SPEZZANO, *relatore*. Come avevo già accennato, il termine di tre mesi effettivamente è troppo ampio. Posso far presente un dato di fatto molto preciso, per tranquillizzare i colleghi, e, cioè, che il Ministero delle finanze ha fatto le ultime assegnazioni di saccarina nel marzo del 1948, dimodochè le assegnazioni sono già esaurite. Tuttavia se si lasciasse invariato il termine di tre mesi, in definitiva non faremmo altro che favorire l'uso della saccarina acquistata, non già per vie legali, ma al mercato nero. Ciò considerato non posso che aderire all'emendamento proposto dal senatore Carelli.

BRASCHI. In relazione a quanto ho accennato nel primo mio intervento, propongo di aggiungere alla fine dell'articolo 2 le parole: « sotto le comminatorie delle vigenti leggi ».

LANZETTA. A parer mio le parole che il senatore Braschi propone di aggiungere alla fine dell'articolo in esame sono superflue. Difatti il decreto che consentiva l'uso della saccarina aveva un carattere eccezionale e creava, per così dire, una parentesi nella legislazione: eliminata tale parentesi, si ritorna alla legislazione di prima.

CONTI. Sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Carelli, pur avendo — ed è bene che lo dica — un grande timore di rendere un favore agli zuccherieri.

PRESIDENTE. Mi sembra che alla fine dell'articolo 2 non possano essere aggiunte secondo quanto ha proposto il senatore Braschi, le parole « sotto le comminatorie delle vigenti leggi » perchè il disegno di legge in esame abroga un precedente decreto di natura eccezionale e si ritorna pertanto automaticamente sotto il regime delle sanzioni normali e generali per quel che riguarda l'uso della saccarina nella fabbricazione dei prodotti dol-

ciari. Invito perciò il senatore Braschi a ritirare il suo emendamento.

BRASCHI. Non insisto nella mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Carelli, consistente nella sostituzione delle parole « un mese » alle parole « tre mesi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, di cui già è stata data lettura, con l'emendamento, testè approvato, del senatore Carelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 3:

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SPEZZANO, *relatore*. Vorrei pregare il nostro Presidente di prospettare ai Ministri competenti la necessità che il disegno di legge in discussione, una volta approvato dalle due Camere, sia pubblicato con una certa sollecitudine nella *Gazzetta Ufficiale*, e ciò per evitare che la legge incominci ad avere applicazione nell'inverno, anzichè nell'estate, come è invece necessario.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste di prendere in considerazione la raccomandazione fatta dal senatore Spezzano.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Assicuro il senatore Spezzano e tutta la Commissione dell'interessamento del mio Ministero, relativamente alla raccomandazione fatta dal senatore Spezzano stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, di cui già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Bonomi: « Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per pascolo » (N. 300) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Bonomi: « Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo ».

Debbo far notare che all'ordine del giorno, in sede referente, vi è l'esame del disegno di legge di iniziativa dei deputati Scappini, Bonomi ed altri: « Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonchè delle concessioni di terre incolte o mal coltivate » (N. 396), già approvato dalla Camera dei deputati.

I disegni di legge anzidetti riguardano una materia affine. Debbo far presente che diversi colleghi mi avevano prospettato l'opportunità di abbinare la discussione dei due disegni di legge. Non si dimentichi, però, che uno dei disegni di legge è stato deferito alla Commissione in sede deliberante, mentre il secondo è in sede referente. Se prevalesse la tesi di discuterli congiuntamente, ciò potrebbe avvenire soltanto in sede referente. Ma perchè sia possibile una discussione abbinata in sede referente occorre, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, che il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano che il disegno di legge di iniziativa del solo deputato Bonomi, deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, sia discusso e votato dal Senato.

BRASCHI, *relatore*. Io sono stato nominato relatore del disegno di legge di iniziativa del deputato Bonomi, posto oggi all'ordine del giorno in sede deliberante.

Ricordo, però, secondo quanto ha già accennato il Presidente, che abbiamo avuto occasione di discutere sulla convenienza o meno di esaminare contestualmente e contemporaneamente il disegno di legge posto all'ordine del

giorno di oggi in sede deliberante e l'altro disegno di legge, in sede referente, dei deputati Scappini, Bonomi ed altri. Poichè non c'è una richiesta in tal senso da parte di un decimo dei componenti del Senato, occorre accertarsi se un quinto dei componenti della Commissione o magari lo stesso Governo sia disposto a fare eguale richiesta.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Mi rimetto alle decisioni della Commissione. Faccio, però, presente che al disegno di legge di iniziativa del solo deputato Bonomi si era aderito in considerazione di esigenze di natura sociale, per le pressioni, che venivano un po' da per tutto, affinché fossero riaperti i termini per le decisioni che pendevano presso le Commissioni provinciali.

Al disegno di legge anzidetto è quindi connesso un carattere di urgenza. Faccio presente ciò alla Commissione perchè ne possa tenere conto nelle sue decisioni, richiamando nuovamente, per dovere di coscienza, l'attenzione della Commissione stessa sulle esigenze di carattere sociale che consigliano di approvare con urgenza il disegno di legge in questione.

TARTUFOLI. Mi permetto di intervenire per sottolineare le ragioni di carattere sociale, accennate dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste. Quale Presidente di una delle Federazioni provinciali coltivatori diretti so come sia richiesta urgentemente la proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendite delle erbe per il pascolo. Se non si prende subito in esame il problema, perderemo ancora del tempo prezioso. Perciò io faccio appello ai colleghi perchè si inizi subito la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Bonomi.

GRIECO. Condivido le dichiarazioni fatte dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste. Dichiaro senz'altro, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, di essere favorevole a che la discussione dei due disegni di legge in questione avvenga separatamente.

BRASCHI, *relatore*. Debbo confessare candidamente che io non ancora, nella mia qualità di relatore, ho fatto un esauriente esame del disegno di legge di iniziativa del solo de-

putato Bonomi, e ciò perchè nell'ultima riunione della Commissione in sede referente è stata prospettata, come già è stato detto, la convenienza di attendere, prima di predisporre la relazione sul disegno di legge anzidetto, la presentazione al Senato dell'altro disegno di legge di iniziativa dei deputati Scappini, Bonomi ed altri. Se, come sembra, si procederà ad un esame separato dei due disegni di legge in questione, io sono costretto a chiedere una breve sospensione della riunione della Commissione — una mezz'ora basterebbe — perchè io possa prepararmi a svolgere la mia relazione.

PRESIDENTE. Poichè il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste ha dichiarato di volersi rimettere alla decisione della Commissione e poichè non c'è una richiesta, da parte di un quinto dei componenti la Commissione stessa, di discutere congiuntamente, in sede referente, i due disegni di legge già menzionati, resta inteso che si procederà all'esame e all'approvazione del disegno di legge di iniziativa del solo deputato Bonomi. Inoltre, poichè nessuna eccezione è stata sollevata circa la richiesta fatta dal senatore Braschi, credo che senz'altro la riunione della Commissione possa essere sospesa per mezz'ora.

(Così rimane stabilito).

(La riunione, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 12,10).

Presidenza del Vice Presidente SALOMONE

BRASCHI, *relatore*. Io sono pronto a riferire sul disegno di legge in esame, ma è evidente che, data l'ora ormai inoltrata, la discussione non potrà essere esaurita in questa riunione. Proporrei perciò di rinviare la discussione del disegno di legge anzidetto ad un'altra riunione della Commissione, che potrebbe aver luogo nel pomeriggio o nei prossimi immediati giorni. Tengo comunque a dichiarare che sono a disposizione della Commissione.

SPEZZANO. Il nostro Gruppo è d'accordo che si tratti di un problema, la cui soluzione è urgente. Vorrei, però, far presente al Presidente che i colleghi del nostro Gruppo, do-

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

19ª RIUNIONE (12 maggio 1949)

mani, non potrebbero intervenire alla riunione, di modo che ci troviamo nella dura alternativa di chiedere che la discussione del disegno di legge avvenga o oggi nel pomeriggio o dopodomani.

LANZETTA. Sono del parere che la Commissione debba senz'altro iniziare la discussione del disegno di legge questa mattina stessa, e ciò anche perchè io credo che la discussione potrà essere esaurita in un'ora.

PRESIDENTE. Non credo che sia possibile esaurire l'esame di questo disegno di legge

soltanto in un'ora. D'altra parte, iniziare la discussione senza concluderla, mi pare che sia una perdita di tempo. In considerazione, poi, di quanto ha detto il senatore Spezzano, ritengo che la soluzione migliore sia quella di rinviare la discussione del disegno di legge ad una prossima riunione, che potrebbe aver luogo mercoledì, 18 maggio.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La riunione termina alle ore 12,25.